



Università degli Studi di Torino

Impiego degli ultrasuoni nell'assistenza
infermieristica ed ostetrica:
ecografia di supporto e controlli di qualità

12 Maggio 2012

Ost. A. Canavese

ecografia ostetrica

forte impatto emotivo sulla donna e sulla famiglia
percepita come un evento rassicurante e gratificante
benchè ne **ignorino** spesso gli obiettivi e i limiti

SIEOG - Società Italiana di Ecografia Ostetrica - Ginecologia e Metodologie Biofisiche
Ecografia di screening in ostetricia: problematiche medico-legali. 2009

POPOLAZIONE GENERALE

```
graph TD; A[POPOLAZIONE GENERALE] -- green --> B[a basso rischio]; B -- green --> C[ecografia di screening]; C -- red --> D[a rischio]; D -- red --> E[ecografia diagnostica]; A -- red --> F[ ]; F --> D;
```

a basso rischio

ecografia di screening

a rischio

ecografia diagnostica

l'esame ecografico
consente di identificare dal 30 al 70%
delle malformazioni maggiori e pertanto,
per i limiti intrinseci della metodica,
è possibile che,
alcune anomalie anche importanti,
non vengano rilevate con l'ecografia

Società Italiana di Ecografia Ostetrica - Ginecologia e Metodologie Biofisiche
Linee Guida SIEOG. Edizione 2010

la **sensibilità media** dello screening ecografico
delle malformazioni fetali
nel II e III trimestre
in studi multicentrici
varia dal 30,3 al 61,4 %



Office ecografia

E' necessario spiegare alla donna il **significato**

dell'*office* ecografia

e la **differenza** rispetto agli esami ecografici "*formali*"

che vanno comunque eseguiti o consigliati, ove indicato

SIEOG - Società Italiana di Ecografia Ostetrica - Ginecologia e Metodologie Biofisiche
Linee Guida SIEOG. Edizione 2010

ecografia ostetrica

forte impatto emotivo sulla donna e sulla famiglia
percepita come un evento rassicurante e gratificante
benchè ne **ignorino** spesso gli obiettivi e i limiti

SIEOG - Società Italiana di Ecografia Ostetrica - Ginecologia e Metodologie Biofisiche
Ecografia di screening in ostetricia: problematiche medico-legali. Edizione 2009

... benchè ne **ignorino** spesso gli obiettivi e i limiti

perché?



ComuniCare

“è impossibile non comunicare”



Paul Watzlawick
Gli assiomi della comunicazione

Comunico con ...

le parole

il corpo

sguardi ed espressioni

il silenzio



accolgo



ascolto

rispetto

comunicazione

```
graph TD; A[comunicazione] --> B[informazione]; A --> C[counselling]; B --> D[acquisizione / rifiuto informato del consenso]; C --> D;
```



informazione

counselling



acquisizione / rifiuto
informato del consenso

INFORMATIVA

verbale

scritta

COUNSELLING

**complesso di informazioni relative
a un determinato argomento**

Vocabolario della Lingua Italiana
Zanichelli 1998

**utilizzo qualificato e basato
su principi di modalità relazionali
in grado di facilitare la conoscenza di sé,
l'accettazione, la crescita emotiva
e le risorse personali (SICIS)**

SICIS Società Italiana di Counselling
a Indirizzo Sistemico




CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA



La responsabilità sanitaria

Medici, pazienti e strutture sanitarie
dopo le Sezioni Unite:
problemi, prospettive e contrasti



Mercoledì 24 febbraio 2010

Palazzo di Giustizia "*Bruno Caccia*"
Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130
Aula Magna

LA RESPONSABILITÀ MEDICA

Dott. Marco Rossetti
Magistrato
Ufficio Massimario della Corte di Cassazione

Estratto, con gli aggiustamenti del caso,
da M. Rossetti

La responsabilità civile - Banca dati su CD-Rom di dottrina, legislazione
e giurisprudenza, Milano, IPSOA, 2009

*“L’**obbligo** del medico **di informare**
il paziente non è previsto,
in via generale ed astratta,
da una precisa norma di legge,
ma si desume
con chiarezza ed inequivocità
da un fitto reticolo di norme,
sia di rango costituzionale,
sia di rango ordinario”*

“L'obbligo di informazione viene solitamente fondato sugli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione. Infatti, ove il paziente non fosse informato sull'attività cui sta per essere sottoposto, si violerebbe da un lato il suo diritto alla autodeterminazione, e dall'altro il suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua volontà”



Governo italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2

“La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”

<http://www.governo.it/Governo/Costituzione/principi.html>



Governo italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 13

“... La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per
atto motivato dell'Autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti
dalla legge ...”



Governo italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 32

“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare
i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”

*“Al centro della nuova concezione,
non c’è più il medico, portatore di un sapere quasi arcano
e non contestabile, **gestore della salute del paziente**;*

*ma c’è quest’ultimo, il quale è considerato l’unico ed
esclusivo “**proprietario**” della propria salute, e quindi
l’unico soggetto cui spetta decidere se, come, quando e
quanto curarsi*

*Naturalmente, perché il paziente
possa esercitare consapevolmente questo diritto, è
necessario
che egli sia debitamente informato su tutto quanto
possa
concernere la cura:
di qui, l'obbligo di informazione, divenuto, da causa di
giustificazione, esercizio di un diritto”*

*“Perché la **volontà** del paziente di
consentire all'intervento medico
possa dirsi **liberamente formata**,
è necessario che il paziente stesso
abbia ricevuto una
informazione completa e dettagliata”*

“E’ in colpa

*sia il medico che **non fornisca**
al paziente le necessarie informazioni*

*sia quello che le
fornisca in modo insufficiente*

*sia quello che le
fornisca in modo errato”*

Cass. 28.11.2007 n. 24742

(Il medico) “... *che abbia omesso di informare il paziente*

anche degli aspetti o dei rischi secondari dell'operazione (...)”

(Il medico) “... *non è dispensato dall'obbligo di informazione*

per il solo fatto che il rischio si verifichi soltanto eccezionalmente (...)”

Cour de cass., 7.10.1998, 97- 10.267,
in Recueil Dalloz, 1999, 144



Grazie per ... la vostra
attenzione partecipazione e condivisione!